



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
MARCO ROSSETTI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c.

Ud.21/04/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27315/2019 R.G. proposto da:

(omissis) , difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e
domiciliato presso il suo studio in (omissis)
-ricorrente-

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.
4440/2019, depositata il 2.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022 dal
Consigliere dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

(omissis) propose opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatogli dall'avv.

(omissis) per il pagamento di un credito da questi vantato nei confronti di (omissis), padre di esso opponente, frattanto deceduto; il credito era portato da decreto ingiuntivo richiesto ed emesso direttamente nei confronti dell'erede, che pure l'aveva opposto ex art. 645 c.p.c. in separato giudizio. Il Tribunale di Roma rigettò l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, proposta dall'intimato; istruita conseguentemente la causa, con sentenza n. 2056/2019, il Tribunale prese atto della revoca del decreto ingiuntivo frattanto disposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c. (revoca confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 8125/21, come segnalato da (omissis) nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.), e dichiarò conseguentemente cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. L'avv. (omissis) propose appello avverso detta sentenza, contestando la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, nonostante il primo giudice avesse comunque accertato la soccombenza virtuale dell'opponente. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4440/19 del 2.7.2019, rigettò il gravame perché infondato, rilevando che il (omissis) non poteva dirsi soccombente, neppure virtualmente, in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo aveva determinato l'invalidità successiva del precetto opposto



N. 27315/19 R.G.

(benché per altri motivi), con la conseguenza che l'opposizione

avrebbe dovuto essere in realtà accolta; tuttavia – ha proseguito il giudice d'appello – poiché sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere s'era formato il giudicato, la statuizione sulla compensazione era comunque da confermare, per essersi il precetto rivelato illegittimo.

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione (omissis) , affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso (omissis) , che ha pure depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 275 e 615 c.p.c., in relazione agli artt. 645 e 649 c.p.c., per non avere il giudice di merito ritenuto la soccombenza virtuale dell'opponente, stante l'identità dei motivi di opposizione al precetto e all'ingiunzione, per non aver tenuto conto di ciò ai fini del governo delle spese, ed ancora per aver il primo giudice dichiarato d'ufficio la cessazione della materia del contendere senza provocare, sul punto, il contraddittorio tra le parti.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 99, 100, 112, 163 e 615 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost., giacché il giudice del merito, attribuendo una inammissibile rilevanza alla sopravvenuta caducazione del titolo, ha sostanzialmente consentito all'opponente di immutare i motivi di opposizione all'esecuzione, e ciò inammissibilmente. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello,



nel dar rilievo all'intervenuta caducazione del titolo, lo ha fatto traendo l'implicazione di una soccombenza sostanziale dell'opposto, anziché limitarsi a verificare se i motivi di opposizione, per come proposti e riguardo all'epoca della proposizione, fossero fondati o meno, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale.

1.3 - Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 92, 100 e 112 c.p.c., per non aver la Corte romana esaminato il motivo d'appello con cui si era censurata la prima decisione, che - pur riconoscendo che l'opponente non doveva introdurre, oltre all'opposizione all'ingiunzione, anche l'opposizione a precetto - sanzionava le conclusioni di esso ricorrente, che aveva sollecitato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, compensando senza motivo le spese del giudizio.

1.4 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione dell'art. 4, d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nonché dell'art. 60, comma 4, del r.d.l. n. 1578 del 1933, ed ancora dell'art. 132 c.p.c., per aver la Corte d'appello condannato esso ricorrente alle spese di lite del giudizio di secondo grado in misura pari ad € 3.777,00, anziché ad € 1.020,00 (avuto riguardo alle sole attività espletate dal difensore del (omissis) , ossia lo studio della controversia e la redazione della comparsa di risposta), come da valori medi per la fascia compresa tra € 1.000,00 e 5.000,00, senza minimamente motivare sullo scostamento in aumento.



N. 27315/19 R.G.

2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità

del ricorso per pretesa mancanza di firma digitale da parte dell’avv.

(omissis), che si difende da sé. Infatti, ad onta della equivoca dichiarazione del ricorrente nell’ambito dell’attestazione di conformità, posta in calce al ricorso, dall’esame dell’originale dell’atto - inserito nel fascicolo di parte e, quindi, nel fascicolo d’ufficio di questo giudizio di legittimità - risulta che il ricorso stesso non è nativo digitale, ma analogico, tanto da essere stato firmato di pugno dal (omissis), sicché è logico ritenere che questi abbia notificato telematicamente al (omissis) una copia in pdf del ricorso stesso; l’adempimento che dunque si rende necessario, in tal caso, è l’asseverazione ai sensi dell’art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, nonché dell’art. 16-*undecies*, comma 1, del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che risulta regolarmente effettuata (cumulativamente alla relazione di notificazione *ex lege* n. 53/1994), come appunto risulta dall’esame del ricorso in originale.

2.2 – Stessa sorte segue anche l’eccezione concernente la pretesa nullità della notificazione, per non essere conforme a quanto disposto dall’art. 3-*bis* della legge n. 53/1994 e dal d.m. 28.12.2015.

In proposito, è sufficiente evidenziare che ogni profilo di eventuale nullità risulta comunque superato dalla notifica del controricorso da parte di (omissis), sicché la pretesa invalidità resta sanata



N. 27315/19 R.G.

per il principio di raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma

3, c.p.c.

3.1 - Ciò posto, i primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante l'intima connessione.

3.2 - Al riguardo, va in primo luogo disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dal (omissis) che ciò postula al lume del giudicato interno formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Invero, ciò di cui il ricorrente essenzialmente si lamenta, con i mezzi in esame, è che la Corte d'appello, pur vincolata dal giudicato stesso, non abbia ritenuto di dover applicare il criterio della soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese, ma abbia invece valorizzato un criterio di soccombenza sostanziale o effettiva, stante la sopravvenuta illegittimità del precetto opposto, seppur per altre ragioni. E' quindi evidente che la definitività della statuizione finisce col costituire il presupposto del nucleo centrale delle doglianze del (omissis), sicché l'eccezione non coglie nel segno.

3.3 - E' invece inammissibile la censura inerente alla dedotta violazione dell'art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d'ufficio la cessazione della materia del contendere, anziché provocare, sul punto, il contraddittorio. A prescindere da ogni altra considerazione, dalla lettura del ricorso non risulta, infatti, che la questione stessa fosse stata proposta dal (omissis) al giudice d'appello, donde l'inammissibilità per novità.



N. 27315/19 R.G.

3.4 – Venendo finalmente all’esame, nel merito, dei primi tre

motivi (*ut supra* sfrondati), essi non possono trovare accoglimento, benché si renda necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.

Infatti, la Corte d’appello ha sostanzialmente affermato che – pur sussistendo il giudicato di cessazione della materia del contendere – la relativa statuizione di primo grado era erronea, giacché la revoca del decreto ingiuntivo azionato *in executivis* avrebbe dovuto comportare, in realtà, l’accoglimento dell’opposizione a precetto.

Più in dettaglio, la Corte romana ha sostenuto che “*il (omissis) non può dirsi soccombente, neppure virtuale*”, sicché, stante l’illegittimità del precetto (e, può aggiungersi, stante anche la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del (omissis) stesso, sul punto), la relativa statuizione sulla compensazione delle spese meritava di essere confermata.

Ora, è noto che, assai di recente, la *querelle* sulla questione degli effetti della caducazione del titolo esecutivo sull’opposizione all’esecuzione pendente è stata affrontata risolutivamente da Cass., Sez. Un., n. 25478/2021, che – a composizione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, di cui v’è eco anche nel corpo della sentenza impugnata - ha affermato il seguente principio di diritto: “*In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella*



N. 27315/19 R.G.

specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata

in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione" (conf., Cass. n. 9899/2022).

E' quindi evidente che la Corte d'appello ha errato nel rendere l'affermazione sopra riportata, perché – fermo il giudicato di cessazione della materia del contendere, peraltro del tutto corretto (contrariamente a quanto opinato non solo dalla Corte, ma dallo stesso ricorrente, seppur sotto diverse angolazioni) – essa avrebbe dovuto verificare se i motivi di opposizione all'esecuzione, come originariamente proposti dal (omissis) , fossero ammissibili e fondati, oppure no, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale.

3.5 – Tanto, però, non consente l'accoglimento del ricorso, sufficiente essendo, come già anticipato, la mera correzione della motivazione, nel senso sopra esposto, ed anche per quanto *infra*.

La Corte d'appello, infatti, ha finito col confermare la statuizione sulla compensazione delle spese come operata dal Tribunale, che da un lato aveva tenuto conto della soccombenza virtuale del (omissis) (affermando esplicitamente che l'opposizione proposta, ove decisa nel merito, sarebbe stata dichiarata inammissibile), e



N. 27315/19 R.G.

dall'altro aveva valorizzato il contegno processuale del ^(omissis) che – pur a fronte dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo azionato – aveva insistito perché fosse comunque pronunciato il rigetto dell'opposizione.

Il dispositivo, dunque, è conforme a legge.

Infatti, ciò di cui si duole l'odierno ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte dei giudici di merito, del disposto dell'art. 92 c.p.c., che – nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, *“nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”*; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente.

Sostiene al riguardo il ^(omissis) che, anche a seguito del citato intervento del giudice delle leggi, l'art. 92 c.p.c. consente l'integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie. Da qui, specialmente col terzo mezzo, il ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente dichiarando (p. 16) di non voler denunciare, in questa sede, i pur sussistenti profili di illogicità della



N. 27315/19 R.G.

motivazione adottata dal primo giudice, solo incidentalmente
trattati dalla Corte d'appello.

Al riguardo, premesso che l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., come propugnata dal ricorrente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, Cass. n. 3977/2020, nonché Cass. n. 1950/2022), ritiene la Corte che la conferma della disposta compensazione, come operata dal giudice d'appello, sia in definitiva corretta, perché effettivamente il Tribunale aveva indicato le specifiche ragioni per cui, pur a fronte della soccombenza virtuale del (omissis) le spese andavano regolate nel senso prima riportato. L'improprio riferimento operato dalla Corte romana alla illegittimità del precetto, dunque, dev'essere anch'esso opportunamente emendato, ex art. 384, ult. comma c.p.c., considerando che il Tribunale aveva effettivamente motivato sulla ripetuta questione, contrariamente all'assunto del (omissis)

E' quindi evidente che, nella specie, non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c., avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" (diverse da quelle riportate dalla citata disposizione, nel testo antecedente alla descritta declaratoria di illegittimità costituzionale), e non essendosi censurata, in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui il vizio motivazionale è ancora prospettabile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).



4.1 – Infine, anche il quarto motivo è infondato.

E' ampiamente ricevuto l'insegnamento di questa Corte secondo cui
"In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (Cass. n. 89/2021; conf., Cass. n. 19989/2021).

Pertanto, poiché l'importo complessivamente liquidato dalla Corte d'appello per compensi in favore del (omissis) (€ 3.777,00) rientra ampiamente nell'ambito del parametro massimo dello scaglione di riferimento, ossia da € 1.101,00 a 5.200,00, nonché considerando che il ricorrente non ha adeguatamente censurato la decisione (già sotto il profilo dell'allegazione e dell'autosufficienza del ricorso, anche per quanto disposto dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.) circa il mancato espletamento di tutte le fasi processuali valorizzate dal d.m. n. 55/2014 e succ. modd., la doglianza non può trovare accoglimento.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato, previa correzione della motivazione, *ut supra*. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



N. 27315/19 R.G.

E' infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

avanzata dal controricorrente, giacché il ricorso non reca i caratteri della temerarietà, tanto da essersi resa necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Rigetta la domanda proposta da (omissis) ex art. 96 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 21.4.2022.

Il Presidente
Lina Rubino

